

COMUNE DI MONTEREALE
PROVINCIA DELL'AQUILA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 1 Del 31-01-18

Oggetto: Mozione avente ad oggetto Cementificio di cagnano Amiterno (AQ)-Loc. S. Giovanni. Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi - impianto ex Sacci "autorizzato alla combustione di CSS - Combustibile Solido Secondario - prodotto generato da rifiuti".

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio nella sede Municipale il Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica si é riunito sotto la Presidenza del Sindaco GIORGI MASSIMILIANO alle ore 17:20 per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Dei Signori

Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

GIORGI MASSIMILIANO	P	ANTONELLI ANDREA	P
MARINI CARLO	P	MANCINI ORLANDO	P
SEBASTIANI CROCE AMERICO	P	NANNI GIOVANNI	A
MARCHETTI BERARDINO	P	CICCHETTI PIERLUIGI	P
LEMME DOMENICO	A	DE SANTIS PIETRO	A
CECI FILINDO	P		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Ha partecipato alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Pascarella Maria.

Il Presidente GIORGI MASSIMILIANO in qualità di Sindaco ha dichiarato aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti.

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i loro pareri:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile.
- il revisore del conto.
- Il segretario Comunale, sotto il profilo di legittimità

Alle ore 17:25 entra in aula il Consigliere Nanni Giovanni.

Alle ore 17,35 entra in aula il Consigliere De Santis Pietro.

PREMESSO CHE:

- l'art. 174, comma 2 del Titolo XIX TRATTATO CE testualmente recita : *“La politica della Comunita' Europea in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversita' delle situazioni nelle varie regioni della Comunita'. Essa e' fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' sul principio “chi inquina paga”*”;
- il cementificio di Cagnano Amiterno rappresenta una realtà produttiva presente nel nostro territorio che ha garantito lavoro ed occupazione, importanti come lo sono la salute ed il rispetto dell’ambiente. Pertanto se questa realtà produttiva ha dato lavoro al territorio, è anche vero che i lavoratori, questo territorio ed i suoi abitanti hanno dato tanto al cementificio e ricchezza alle varie proprietà;
- dal 23 ottobre 2017 nel cementificio si brucia CSS - Combustibile Solido Secondario;
- la scelta di utilizzare questo tipo di combustibile potrebbe incidere sul territorio e sulla salute della popolazione non solo del comune di Cagnano Amiterno, ma anche dei comuni limitrofi – in particolare Montereale, Capitignano, Campotosto, Barete, Pizzoli, Scoppito, Tornimparte e L’Aquila;
- infatti, l’impiego di CSS nei cementifici in sostituzione di percentuali variabili di combustibili fossili potrebbe causare produzione ed emissione di metalli pesanti tossici per l’ambiente e dannosi per la salute umana in misura significativamente superiore a

quella rilevabile in seguito all'utilizzo di CSS in impianti progettati per questo scopo (gli inceneritori "classici") e, negli stessi cementifici, in misura maggiore rispetto al solo utilizzo di combustibili fossili;

- inoltre, la presenza nel CSS di cloro potrebbe incrementare le emissioni nell'ambiente di diossine, PCB e altri composti tossici clorurati persistenti, con conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente;
- senza un apposito studio, è difficile prevedere il raggio di ricaduta degli inquinanti, che potrebbe essere molto vasto;
- nonostante il coinvolgimento di un così vasto territorio e di un numero considerevole di cittadini la scelta di bruciare CSS non è stata una scelta condivisa;

CONSIDERATO CHE:

- il cementificio di Cagnano Amiterno è stato realizzato nel lontano 1923;
- soltanto nel 2001 la Società SACCI attivava la procedura di VCA (Verifica di Compatibilità Ambientale – DPR 12.04.1996 art. 1, co. 6), All. B punto 8 lett. I) per la *“ristrutturazione e potenziamento della linea di produzione del clinker”* con l'utilizzo di metano e carbone come combustibili;
- il Comitato di Coordinamento Regionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale ha espresso parere favorevole n. 1/50 del 19.04.2001, *“facendo proprie le prescrizioni del comune di Cagnano Amiterno (AQ) riportate nella deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 29.01.2001; il comune nell'adempiere ai controlli citati nella predetta deliberazione dovrà operare di concerto con l'ARTA (Agenzia Regionale Tutela Ambiente)”*;

- la suddetta Delibera G.C. n.3/2001 del Comune di Cagnano Amiterno testualmente recita *“DELIBERA di esprimere parere favorevole allo studio di Verifica di Compatibilità Ambientale riferito ai lavori di ristrutturazione e potenziamento della linea di produzione clinker della Cementeria di S. Giovanni di Cagnano Amiterno, con le seguenti prescrizioni: **installazione di una o più centraline in continuo per il controllo degli inquinanti principali e secondari, mediante collegamento ad un P.C. da installare nei locali della sede comunale, tale da garantire un controllo costante e diretto dei suddetti inquinanti ai fini della salvaguardia della salute pubblica e/o dell’ambiente”***;
- ad oggi non risulta che tale prescrizione sia stata rispettata con l’attivazione del monitoraggio in continuo, inficiando in tal modo sia il parere del CCR VIA, sia, di conseguenza, il prosieguo dell’attività;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:

- la Regione Abruzzo ha emesso i seguenti provvedimenti in relazione all’**Autorizzazione Integrata Ambientale**:
 - **AIA n. 18 del 27.07.06** – per l’esercizio dell’impianto di produzione di clinker (cemento) in forni rotativi sito nel comune di Cagnano Amiterno (AQ);
 - **AIA n. 101/4 del 27.03.09- VARIANTE NON SOSTANZIALE** inerente interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti (v. art. 5, comma 12 del D. Lgs n. 59 del 18.02.2005);
 - **AIA n. DPC/026/75 del 30.11.15** (riesame AIA n. 18/06 modificata con AIA 101/4 del 27.03.09) – VARIANTE NON SOSTANZIALE. In particolare all’art. 8 dell’autorizzazione

vengono elencate le VARIANTI NON SOSTANZIALI (v. pag. 44);

- **AIA n. DPC/026/140 del 06.07.2017-** presa d'atto di VARIANTE NON SOSTANZIALE – variazione alle materie prime utilizzate nel processo di produzione del cemento. In particolare viene autorizzato l'uso del prodotto denominato “*ossido di ferro*” come fondente;
- dall'elenco sopra citato risulta che dal 2001 ad oggi sono state attivate solo ed esclusivamente procedure di “**Varianti NON Sostanziali in AIA**”, sebbene, trattandosi di un impianto non dedicato, la sommatoria delle citate varianti comporterebbe invece una “**Variante sostanziale**”, che come tale sarebbe dovuta essere almeno sottoposta ad una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;
- a conferma di ciò, è stata attivata, in data 09.11.2010, una procedura di VIA – avviso pubblicato su quotidiano “Il Centro” del 09.11.2010, mentre, successivamente, la stessa società Sacci, con nota del 26.07.2011, ha chiesto alla Regione Abruzzo – Ufficio Valutazioni Ambientali – “*la sospensione del procedimento di VIA in quanto temporaneamente la ditta non è interessata a procedere nell'attuazione delle modifiche proposte*”, determinando in tal modo l'interruzione del procedimento, che non si è mai concluso;

RILEVATO CHE:

- l'impianto in oggetto si trova a circa 300 m dalla Zona di Protezione Speciale IT7110128 denominata “Parco Nazionale Gran Sasso - Monti della Laga”;
- la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ha introdotto la Valutazione di Incidenza

- Ambientale, con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 (S.I.C. e Z.P.S.), attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie, per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale;
- la Valutazione d'Incidenza è un procedimento al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, e si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per esservi inseriti), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito;
 - ai sensi dell'art 5 comma 3 del D.P.R. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, *“I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”*;
 - stante il carattere prodromico della Valutazione di Incidenza rispetto al provvedimento autorizzatorio, un parere, che sia carente o reso successivamente all'autorizzazione per la realizzazione dell'opera,

non integra una semplice irregolarità procedimentale, bensì una violazione di legge (l'art. 5 comma 8 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. prevede che: “L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza”);

RILEVATO ALTRESI'CHE:

- nella “Relazione di Piano” allegata alla proposta di Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell’Adeguamento del Piano Regionale Gestione Rifiuti si legge testualmente: “(...) *l'utilizzo di CSS in cementifici o altri impianti industriali non è assoggettato alla verifica dei criteri localizzativi*”, ma, con emendamento proposto in fase di approvazione del piano, si stabilisce che: “*tale deroga è operativa solo a seguito dell'approvazione da parte del CCR VIA di apposito parere (...)*”;
- da quanto sopra esposto appare chiaro che tale impianto non può più operare in deroga, ma deve attivare il procedimento sopra richiamato;

DATO ATTO CHE:

- con Delibera di Giunta Regionale n. 732 del 11.11.2014 la Regione Abruzzo approvava lo schema di Protocollo di Intesa denominato: “*Progetto sperimentale per l'utilizzo del Combustibile Solido Secondario – CSS nel cementificio di Cagnano Amiterno (AQ) in parziale sostituzione dei combustibili fossili*”;
- in un articolo della stampa locale (quotidiano on-line “news-town.it”), in data 17.12.2014, l'allora assessore regionale competente (presente alla seduta della Giunta Regionale di approvazione della su citata delibera) ed un Consigliere Regionale si dichiaravano disponibili a rivedere i termini dell'accordo stilato con

il protocollo di intesa, alla luce delle perplessità e delle osservazioni manifestate dai cittadini interessati;

- tale articolo fa riferimento anche ad una denuncia dei consiglieri di opposizione del comune di Cagnano Amiterno che facevano rilevare che l'utilizzo di CSS avrebbe di fatto trasformato il cementificio in un ***pericoloso*** inceneritore di rifiuti;
- in fase di procedura di VIA richiesta dalla ditta e mai conclusa (come sopra già detto) l'allora capogruppo consiliare della lista di minoranza "Amministrare bene" del Comune di Cagnano Amiterno, **ora Sindaco**, presentava alla Regione una serie di osservazioni tra le quali si evidenzia, da rif. ISDE - Associazione Medici per l'Ambiente sezione Provinciale di Pordenone, che:
 - *“solo l'Italia ha assimilato i rifiuti alle fonti rinnovabili (unico caso in Europa)”*,
 - *“utilizzare i forni dei cementifici è ancora più pericoloso che incenerire i rifiuti in inceneritori nati per questo scopo. Le sostanze tossiche non possono che percorrere due strade: o vengono immesse in atmosfera o vengono inglobate nel cemento”*;

ATTESO CHE:

- nel caso del cementificio Italcementi di Monselice, nonostante fosse stato previsto un adeguamento tecnologico alle *“migliori tecniche disponibili”* al fine di utilizzare il CSS come combustibile, tramite l'attivazione di un procedimento di VIA e di AIA, l'iniziativa è stata bloccata con la ferma azione delle amministrazioni locali e della popolazione;

RITENUTO DI:

- non condividere, al momento ed in attesa delle eventuali decisioni prese in merito a quanto sotto richiesto, il Protocollo d'Intesa per

l'“Implementazione del processo di monitoraggio dello stato di qualità ambientale del territorio circostante la cementeria Cementir SACCI di Cagnano Amiterno”;

CHE trattandosi di atto dimero indirizzo non sono richiesti e resi pareri di cui all'art. 49 del Dlgs. 267/2000;

Udito l'intervento del Consigliere Nanni Giovanni che chiede che l'esercizio definitivo a regime e le preliminari autorizzazioni siano subordinate all'esito di una campagna di monitoraggio preliminare;

Con la seguente votazione: favorevoli n.10, astenuti n.0, contrari n.0

DELIBERA

1) per tutto quanto sopra premesso si forniscono i seguenti indirizzi operativi:

- 1) di autorizzare Sindaco, Giunta e uffici competenti ad individuare, senza indugio e per quanto di rispettiva competenza, ogni azione, attività e forme di controllo a tutela dell'ente e della comunità amministrata rispetto agli effetti e conseguenze di eventuali effetti dannosi sulla salute pubblica e sull'ambiente dell'attività della cementeria Cementir SACCI di Cagnano Amiterno in attuazione del principio comunitario di precauzione citato in premessa;
- 2) di stabilire che almeno in una prima fase, dovranno concretizzarsi, le seguenti azioni e procedure:
 - a rappresentare alla Regione Abruzzo la necessità di procedere ad una revisione, che tenga conto, previ i necessari percorsi partecipativi ed approfondimenti tecnici, dei contributi degli enti locali coinvolti e delle comunità amministrato dello schema di

Protocollo di Intesa denominato: “Progetto sperimentale per l’utilizzo del Combustibile Solido Secondario – CSS nel cementificio di Cagnano Amiterno (AQ) in parziale sostituzione dei combustibili fossili nonché porre in essere ogni azione necessaria, per il tramite delle strutture amministrative e comunali competenti, ogni azione, attività e forme di controllo al fine di garantire la salute pubblica e il rispetto dell’ambiente;

- a rappresentare, anche attraverso atti di diffida e non escludendo azioni legali nelle sedi competenti, agli organi della cementeria Cementir SACCI di Cagnano Amiterno la necessità inderogabile delle seguenti azioni e attivazione di procedure:
- la sospensione immediata dell’utilizzo del CSS quale combustibile attualmente in uso per la produzione del clinker;
- l’attivazione di una procedura di VIA e contestuale procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- l’attivazione della procedura prevista dal PRGIR al fine di attivare la deroga in essa prevista;
- l’effettuazione del campionamento e la contestuale analisi chimico-fisica, da parte dell’ARTA (come già avviene in altre realtà simili), del CSS in ingresso già utilizzato;
- che l’esercizio definitivo a regime e le preliminari autorizzazioni siano subordinate all’esito di una campagna di monitoraggio preliminare.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pascarella Maria

Il Presidente
GIORGI MASSIMILIANO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale in data odierna
consecutivi (art. 124 comma 1 d. leg.vo 18.08.2000 n. 267)

per rimanervi per quindici giorni

Il Responsabile del Procedimento

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno.....:

in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. (art. 134 comma 4 del D. leg.vo 267/2000);

dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D. leg.vo 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile Area Amministrativa

Dott. Francesco Graziani
